



Contributo numero di notifica: 2025/0442/IT (Italy) Linee guida sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'art. 21 d. lgs. n. 82 del 2022

Sommario

Linee guida sull'accessibilità dei servizi in attuazione dell'art. 21 d. lgs. n. 82 del 2022.....	1
Premessa.....	2
Capitolo 2.2 - Riferimenti norme tecniche.....	2
Capitolo 4.2 - Ambito soggettivo.....	2
Capitolo 5.4 - Presunzione di conformità	3
Capitolo 8.5 - Norma EN 301 549	3
Allegato schede di controllo	4
Conclusioni	4



Premessa

Il presente contributo è inviato dal sottoscritto Roberto Scano, presidente pro tempore dell'associazione IWA Italy - International Web Association Italia che rappresenta ai sensi di legge gli iscritti come professionisti web e in particolare, per il tema oggetto del contributo, i professionisti operanti nell'ambito dell'accessibilità web.

Il contributo dell'associazione è suddiviso in specifici capitoli richiamando direttamente i capitoli del documento oggetto di consultazione, ed è volutamente sintetico, per garantire una pronta identificazione delle criticità e per consentire l'emanazione di linee guida che siano in linea con lo spirito dell'European Accessibility ACT (EAA).

Capitolo 2.2 - Riferimenti norme tecniche

Nel capitolo vengono citate norme tecniche afferenti al tema della qualità del dato:

- UNI CEI ISO/IEC TS 25011:2020 “Tecnologie informatiche - Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Modelli della qualità del servizio”.
- UNI CEI ISO/IEC 25010:2024 - Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Modello di qualità del prodotto.
- UNI CEI ISO/IEC 25019:2024 – “Ingegneria del software e di sistema - Requisiti e valutazione della qualità del software e di sistema (SQuaRE) - Modello della Qualità in uso”.

Tali norme non sono mai citate nel documento, non sono norme tecniche armonizzate e non sono norme referenziate nemmeno all'interno delle norme tecniche armonizzate (es: EN 301 549). Al fine di evitare una distorsione del mercato europeo, non essendo chiara la motivazione di inserimento di tali norme in relazione all'EAA, si suggerisce la rimozione dei riferimenti sopra citati.

Capitolo 4.2 - Ambito soggettivo

L'ambito soggettivo richiama il comma 3 dell'art. 25 del decreto legislativo 82/2022 di recepimento dell'EAA, in quale elimina le linee guida di accessibilità e gli altri adempimento della Web Accessibility Directive (WAD) per i soggetti con fatturato superiore ai 500 milioni di euro che erano obbligati a garantire la conformità con la WAD dal 05/11/2022. L'eliminazione normativa



crea un buco di riferimento tecnico per i servizi digitali di tali soggetti diversi rispetto a quelli erogati ai consumatori. Tale rimozione, in assenza di indicazioni sostitutive delle linee guida e/o di una nota specifica, rendono la precedente normativa legata alla WAD non più applicabile. Si consiglia quindi di far inserire un paragrafo che riporti una indicazione tecnica per i servizi erogati da tali soggetti relativamente a siti web e applicazioni mobili ma non afferenti all'EAA (esempio: siti B2B, siti informativi, ecc.).

Capitolo 5.4 - Presunzione di conformità

Una delle maggiori criticità è la definizione di “non conformità”, non presente nel documento ed in generale nella definizione normativa. Negli atti esecutivi della Web Accessibility Directive, nella definizione della dichiarazione di accessibilità, sono previsti tre livelli di conformità:

- **Conforme:** se sono pienamente rispettate tutte le prescrizioni della norma o della specifica tecnica, senza alcuna eccezione.
- **Parzialmente conforme:** se è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica, seppure con qualche eccezione.
- **Non conforme:** se non è rispettata la maggior parte delle prescrizioni della norma o della specifica tecnica.

Se l'intenzione del legislatore è comunque di richiedere la conformità totale del servizio, è altresì necessario inserire nelle linee guida la possibilità di definire un campione rappresentativo di pagine e/o processi (come già previsto per la WAD) in modo da garantire la conformità quantomeno degli stessi. In assenza di tale circostanza, il rischio è l'impossibilità di immissione di nuovi servizi sul mercato e la loro distribuzione sul mercato nazionale ed europeo.

Capitolo 8.5 - Norma EN 301 549

La citazione puntuale di estratti della norma tecnica, nonché della sua attuale organizzazione pone l'attenzione sul fatto che la suddetta norma è in fase di aggiornamento con pubblicazione prevista per l'estate 2026, e nelle bozze di lavoro pubbliche della norma si evince che la struttura del documento e delle informazioni è differente. Indicare pertanto in modo così puntuale contenuti della attuale versione della EN 301 549 pone il rischio di dover riaggiornare le linee guida tra qualche mese. Si consiglia, in quanto sufficiente, di indicare che la norma EN 301 549 è un



riferimento per l'accessibilità di prodotti e servizi ICT e che al suo interno sono declinati specifici capitoli e specifiche appendici per implementare e verificare la conformità dei prodotti e servizi.

Allegato schede di controllo

Premesso che si suggerisce di assegnare una numerazione riconoscibile agli allegati anziché affidarsi solo al testo di sintesi del contenuto, le schede di controllo, indicate poi come esempi, non sono a nostro avviso idonee per soddisfare la presunzione di conformità rispetto all'EAA. In particolare, le schede web e applicazioni mobili non contemplano i requisiti generali previsti per ogni oggetto ICT dalla EN 301 549, potendo quindi causare disallineamento con i dettami della direttiva. A mero titolo di esempio, il requisito di garantire l'accessibilità di un accesso biometrico (punto 5.3 della EN 301 549) è un requisito essenziale non incluso nelle schede di controllo, tra l'altro richiesto dai requisiti specifici sia per il settore bancario che per i servizi di commercio elettronico dalla direttiva EAA.

Conclusioni

Si inviano i suddetti suggerimenti di miglioramento qualitativo alle linee guida al fine di garantire una corretta applicazione dell'EAA non solo per il territorio italiano, ma anche da parte di operatori economici che operano in altre nazioni, al fine di non creare confusione e disallineamento con svantaggio per gli operatori economici nell'applicabilità dell'EAA per l'erogazione di servizi nel territorio italiano.

Venezia, 8 ottobre 2025

Il Presidente IWA Italy
Coordinatore EMEA IWA
Roberto Scano